



**COMUNE DI  
CASTELNUOVO BERARDENGA  
(PROVINCIA DI SIENA)**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL  
FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE ( art.  
45 ed Allegato I.10 D.Lgs. 31.03.2023, n.36**

*(approvato con delibera di Giunta Comunale n. 190 del 31/12/2024)*

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE**

## **(art. 45 ed Allegato I.10 D.Lgs. 31.03.2023, n. 36)**

TITOLO I – Disposizioni applicabili per attività tecniche relative ad affidamenti attivati dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023

### CAPO I

Principi generali

Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Gruppo di lavoro

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Art. 5-bis – Accordi quadro e concessioni

Art. 6 - Centrali di committenza

Art. 7 - Quota del 20 per cento

### CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

Art. 9 - Disciplina delle varianti

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

### CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

### CAPO IV

Norme comuni

Art. 13 - Criteri di ripartizione dell'incentivo

Art. 14 - Principi in materia di valutazione

Art. 15 - Attività articolate e singole

Art. 16 - Assegnazioni coincidenti di più attività

Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Art. 18 - Liquidazione ed erogazione dell'incentivo

Art. 19 - Informazione e confronto

TITOLO II - Disposizioni per la ripartizione del fondo incentivi ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss. mm. e ii.

Art. 20 – Ambito di applicazione

Art. 21 - Beneficiari

Art. 22 - Costituzione del fondo per le funzioni tecniche

Art. 23 - Disciplina transitoria

**TITOLO I**  
**Disposizioni applicabili per attività tecniche relative ad affidamenti attivati dopo**  
**l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023**

**CAPO I**  
**Principi generali**

**Art. 1**

**Oggetto ed Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del Titolo I del presente regolamento disciplinano i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo incentivante relativo alle funzioni ed attività tecniche svolte dai dipendenti in relazione ad affidamenti avviati dalla data del 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77) e sono emanate ai sensi dell'art. 45 del medesimo decreto. Tali disposizioni si applicano nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

2. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui venga previsto il **Direttore dell'esecuzione quale figura distinta dal RUP**.

3. L'incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto può essere ricoperto dal RUP, ad eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32 dell'allegato II.14 del Codice. Per i servizi si prescinde dall'importo contrattuale e rileva il profilo qualitativo fondato sui criteri oggettivi di valutazione della particolare importanza, enucleati dall'articolo 32, comma 2, dell'allegato II.14 (con elencazione che ad avviso del Consiglio di Stato non riveste carattere tassativo)<sup>1</sup>; per le forniture rileva, invece, il profilo quantitativo fondato sull'importo delle prestazioni, qualificabili di particolare importanza se tale importo è superiore a 500.000 euro.

4. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di aggiudicazione si verificano dei ribassi. Gli oneri connessi all'erogazione degli incentivi devono essere previsti nel quadro economico dell'affidamento.

5. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:

a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;

b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni. **La parte della quota del 20% proveniente da risorse vincolate di soggetti terzi, pertanto, dovrà confluire nel quadro economico dell'opera per essere destinata al finanziamento dei lavori, nel rispetto del vincolo di destinazione impresso dall'ente terzo.**

6. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al

1- servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. In via di prima applicazione sono individuati i seguenti servizi: a) servizi di telecomunicazione; b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari; c) servizi informatici e affini; d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili; e) servizi di consulenza gestionale e affini; f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari; g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi; h) servizi alberghieri e di ristorazione; i) servizi legali; l) servizi di collocamento e reperimento di personale; m) servizi sanitari e sociali; n) servizi ricreativi, culturali e sportivi'

presente Regolamento.

7. La disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche contenuta nell'art.45 del D.Lgs. 36/2023 si applica anche al partenariato pubblico-privato ed, altresì, ai contratti di concessione, sempre che le attività svolte siano quelle previste dall'all. I.10 del D.lgs. 36/2023 e gli incentivi siano a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

8. Gli incentivi per le funzioni tecniche del nuovo Codice dei contratti devono transitare sul fondo per le risorse decentrate.

## **Art. 2** **Destinatari**

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

- responsabile unico del procedimento - RUP;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- i collaboratori dei suddetti soggetti (ossia coloro che, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta, in quanto ricoprenti profilo tecnico, giuridico o amministrativo, in relazione alla singola funzione specifica, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente un insieme di attività ed atti che caratterizzano la funzione stessa).

3. I compensi relativi alle attività di collaudo non rientranti nelle tipologie di cui al comma precedente sono riconosciuti nel rispetto della normativa di cui alla legge 6.8.2008, n. 133.

4. In caso di affidamenti diretti, in considerazione della struttura semplificata di questi ultimi, ai fini della legittimità dell'erogazione degli incentivi, in relazione alle attività poste in essere:

a) sono **sempre** considerate coerenti ed ammissibili:

- collaborazione all'attività del Responsabile Unico del Progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
- collaborazione del direttore dell'esecuzione

b) **possono essere** considerati coerenti ed ammissibili **dal RUP**:

- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;

c) viene considerata teoricamente ammissibile, ma non coerente con esecuzioni di limitata portata:

- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

5. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

### **Art. 3** **Gruppo di lavoro**

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo (e relative funzioni ed attività) di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo ai collaboratori.

2. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti d'ufficio.

3. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi artt. 10 e 12, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18

4. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

5. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità necessarie tra il personale in servizio, il Funzionario di Elevata Qualificazione del Settore competente può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti. In tali casi, i compensi incentivanti devono trovare copertura negli stati di previsione della spesa o nei bilanci della Stazione Appaltante in favore della quale la prestazione è resa e sono trasferiti da quest'ultima (nel rispetto dei criteri stabiliti dal relativo Regolamento) alla Stazione Appaltante di appartenenza del dipendente che ha svolto la prestazione oggetto di remunerazione.

6. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

7. La costituzione del gruppo di lavoro avviene redigendo apposita scheda previsionale di suddivisione, sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti.

8. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

9. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Funzionario Responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

10. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere individuati anche dipendenti sia tecnici che amministrativi di altre unità organizzative. Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale appartenente ad altro Settore, il relativo provvedimento è adottato di concerto con il Funzionario Responsabile del Settore coinvolto.

11. L'impegno di spesa dell'incentivo per l'importo indicato nella scheda previsionale verrà assunto di norma all'interno della determinazione di impegno di spesa relativa all'aggiudicazione definitiva dell'appalto, con imputazione sugli stanziamenti previsti nel quadro economico di ogni opera o lavoro (o nel prospetto economico, in caso di servizi e forniture).

12. Il Funzionario Responsabile può, con proprio atto motivato, modificare o revocare l'incarico. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo.

13. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs.

n. 165/2001. Il responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

#### **Art. 4**

##### **Limite soggettivo dell'incentivo**

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.
3. La liquidazione di questi importi, è da calcolarsi al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

#### **Art. 5**

##### **Esclusione dalla disciplina dell'incentivo**

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
  - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
  - b) i lavori di importo inferiore a euro **30.000,00**;
  - c) gli acquisti di servizi di importo inferiore a euro **15.000,00**;
  - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
  - e) i lavori in amministrazione diretta.
  - f) nel caso di affidamenti diretti in house, non è possibile riconoscere gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

#### **Art. 5 -bis**

##### **Accordi quadro e concessioni**

1. In caso di appalti derivanti da accordi quadro, il calcolo degli incentivi delle funzioni tecniche deve essere effettuato sulla base dell'importo di ogni singolo contratto applicativo e non sull'importo massimo dell'accordo quadro per attività di lavori, servizi e forniture.
2. Nel caso di concessioni, il valore di quest'ultima, ai fini del calcolo degli incentivi, è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente.

#### **Art. 6**

##### **Centrali di committenza**

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento. La quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, nei limiti percentuali sopra indicati, è comprensiva delle due componenti (incentivi al personale per l'80% e quota innovazione per il 20%). Nel caso di adesione a Convenzioni, le risorse per la corresponsione degli incentivi al personale della Centrale di Committenza sono individuate negli stanziamenti di ogni singola procedura o appalto specifico affidato per mezzo della Convenzione.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale, la quale, a sua volta, con proprio

provvedimento organizzativo disciplinerà le modalità di ripartizione della quota di incentivi di competenza da suddividere tra le attività ed i ruoli individuati sulla base del predetto Allegato I.10 o dagli eventuali successivi provvedimenti sostitutivi.

3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

### **Art. 7**

#### **Quota del 20 per cento**

1. La quota di cui all'art. 1, c. 5, lett. b), è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
- quote non erogate per prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del responsabile di cui all'art. 18;
- la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.

Rientrano in questo ambito:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

## **CAPO II**

### **Incentivo per lavori**

### **Art. 8**

#### **Graduazione della misura incentivante**

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

<b>Opere</b>	
da euro 30.000,00 ad euro 149.999,99	percentuale del <b>2%</b>
da euro 150.000,00 ad euro 999.999,99	percentuale dell' <b>1,8%</b>
da euro 1.000.000,00 ad euro 5.381.999,99	percentuale dell' <b>1,5%</b>

Importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale dello <b>1,2%</b>
--	-------------------------------

2. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

3. La misura dello stanziamento è maggiorata dello **0,1%** di quella relativa alla corrispondente classe di importo nel caso di appalti caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla necessità di coordinare discipline eterogenee o all'esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche, idrogeologiche, archeologiche, paesaggistiche ed ambientali. La presenza di uno o più dei suddetti fattori di complessità dei lavori dev'essere attestata dal Responsabile di Settore. L'erogazione spetta qualora, nonostante i fattori di complessità sopraelencati, i lavori non subiscano ritardi o aumento dei costi relativi.

### Art. 9

#### Disciplina delle varianti e della revisione prezzi

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, **qualora queste ultime siano connotate da una particolare complessità, con incremento dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara comportante un effettivo svolgimento di maggiori attività tecniche da parte dei dipendenti e sempre che queste ultime non derivino da errori progettuali o comunque da condotte che si discostano dal parametro della diligenza;** l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

**2. Non viene operato alcun ricalcolo della percentuale degli incentivi in caso di revisione prezzi intervenuta in corso di appalto che generi un incremento di costi del relativo contratto.**

### Art. 10

#### Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

<b>FUNZIONI</b>	<b>TITOLARE DELL'INCARICO</b>	<b>COLLABORATORI (SE PRESENTI)</b>
RUP	<b>36% (21 %)</b>	<b>(15%)</b>
Programmazione della spesa per investimenti	<b>2% ( 1,5 %)</b>	<b>(0,5%)</b>
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	<b>1,5% (1%)</b>	<b>(0,5%)</b>
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	<b>4% (2,5%)</b>	<b>(1,5%)</b>
Redazione del progetto esecutivo	<b>5 % (3,5 %)</b>	<b>(1,5%)</b>
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	<b>2,5 % (2 %)</b>	<b>(0,5 %)</b>

Verifica del progetto ai fini della sua validazione	<b>4,5% (2,5 %)</b>	<b>(2 %)</b>
Predisposizione dei documenti di gara e controlli sulla procedura	<b>5% (4 % )</b>	<b>(1 %)</b>
Direzione dei Lavori	<b>28% (23 %)</b>	<b>(5 %)</b>
Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori	<b>3,5 % (2,5 % )</b>	<b>(1 %)</b>
Collaudo tecnico-amm.vo/CRE	<b>8% (6,5%)</b>	<b>(1,5%)</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100% (70%)</b>	<b>(30%)</b>

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

### **CAPO III Incentivo per servizi e forniture**

#### **Art. 11 Graduazione della misura incentivante**

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

<b>Servizi</b>	
da euro 15.000,00 a euro 214.999,99	percentuale del <b>2%</b>
da euro 215.000,00 a euro 999.999, 99	percentuale dell' <b>1,7%</b>
da euro 1.000.000 a 5.381.999,99	percentuale dell' <b>1,5%</b>

importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale dell' <b>1,3%</b>
--	-------------------------------

<b>Forniture</b>	
da euro 500.000,00 a euro 999.999, 99	percentuale dell' <b>1,6%</b>
da euro 1.000.000 a 5.381.999,99	percentuale dell' <b>1,4%</b>
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale dell' <b>1,2%</b>

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

### **Art. 12**

#### **Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

<b>FUNZIONI</b>	<b>TITOLARE DELL'INCARICO</b>	<b>COLLABORATORI (SE PRESENTI)</b>
RUP	<b>35% (30%)</b>	<b>(5%)</b>
Programmazione della spesa per investimenti	<b>5% (1,5%)</b>	<b>(3,5%)</b>
Redazione del progetto (livello unico)	<b>5% (3,5%)</b>	<b>(1,5%)</b>
(Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	<b>2% (1,5%)</b>	<b>(0,5%)</b>
Predisposizione dei documenti di gara e controlli sulla procedura	<b>10% (6,5%)</b>	<b>(3,5%)</b>
Direzione dell'esecuzione	<b>30% (25%)</b>	<b>(5%)</b>

Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione	<b>3% (1,5%)</b>	<b>(1,5%)</b>
Collaudo tecnico amministrativo/regolare esecuzione	<b>5% (3,5%)</b>	<b>(1,5%)</b>
Verifica conformità	<b>5% (3,5%)</b>	<b>(1,5%)</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100% (76,5%)</b>	<b>(23,5%)</b>

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

## **CAPO IV Norme comuni**

### **Art. 13 Criteri di ripartizione dell'incentivo**

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
  - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
  - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
  - complessità delle opere/servizi/forniture derivante anche dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle di cui agli articoli 10 e 12 del presente Titolo. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

### **Art. 14 Principi in materia di valutazione**

1. L'incentivo è attribuito dal Funzionario EQ competente per Settore all'interno del quale è allocata la struttura competente alla realizzazione della prestazione, sentito il Rup (Responsabile unico del progetto) ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione pertanto il Funzionario EQ deve preventivamente sentire il Rup, che, a sua volta, accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. Le attestazioni e certificazioni del Rup costituiscono presupposto obbligatorio di legittimità dell'erogazione. Il Funzionario, in sede di erogazione, tiene conto:
  - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
  - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
  - della competenza e professionalità dimostrate;
  - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura per cause non imputabili alla Stazione Appaltante.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la

dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal Funzionario responsabile al Sindaco, al Segretario comunale e al Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

6. Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo, che dovesse su autorizzazione del Funzionario Responsabile di Settore, prestare ore di lavoro straordinario, ritenute necessarie dal Responsabile Unico del Progetto per il rispetto della tempistica di contratto, non ne può richiedere la retribuzione ma solo il recupero delle stesse. Il personale avrà la facoltà di chiedere la retribuzione delle ore di lavoro straordinario, solo nel caso in cui i relativi progetti non vengano posti a base di gara, per cause non imputabili al personale stesso.

#### **Art. 15**

##### **Attività articolate e singole**

1. Qualora un'attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

#### **Art. 16**

##### **Assegnazioni coincidenti di più attività**

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 5% sulla percentuale minore:

a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42, Codice);

b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice);

c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114, Codice);

d) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

#### **Art. 17**

##### **Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione**

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella seguente tabella.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella seguente.

4. Qualora durante la fase di affidamento dei contratti di servizi e forniture relativa alla predisposizione e controllo del bando si verificano ritardi o aumenti di costo tali da determinare danni all'Ente perdita di opportunità di finanziamenti o aumenti di costo, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni

a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori (se presenti), è ridotto della rispettiva quota come determinata nella seguente tabella.

<b>Tipologia incremento</b>	<b>Misura dell'incremento</b>	<b>Riduzione</b>
<b>Tempi di esecuzione</b>	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
<b>Costi di realizzazione</b>	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

6. Nel caso in cui siano presenti collaboratori, le decurtazioni avvengono in ragione delle quote percentuali di ripartizione indicate ai precedenti artt. 10 e 12.

7. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico, si cumulano le riduzioni di cui alla soprastante tabella in ragione delle corrispondenti singole fasce percentuali.

8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 121 del Codice.

9. Le decurtazioni di cui al presente articolo non sono comunque applicabili qualora le cause dell'incremento dei tempi o dei costi non sono imputabili al personale incaricato delle funzioni ed attività oggetto di specifica incentivazione.

## **Art. 18**

### **Modalità di liquidazione ed erogazione dell'incentivo**

1. Il Funzionario Responsabile nell'atto con il quale individua i soggetti di cui agli artt. 10 e 12 (a seconda che si tratti, rispettivamente, di lavori o di servizi e forniture) e stabilisce le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture.

2. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche devono essere indicati, su proposta del Responsabile Unico del Progetto, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. L'atto

di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare una scheda operativa (Allegati 1 e 2) nella quale indicare:

- a) l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
- b) l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 1, c. 5 del presente regolamento;
- c) il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
- d) il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
- e) le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.

3. La liquidazione del compenso è effettuata dal Funzionario Responsabile del Settore direttamente interessato dall'affidamento, sentito il Responsabile Unico di Progetto, che deve accertare ed attestare per iscritto che ciascuno dei soggetti incaricati abbia (ed, in caso positivo, in quale misura e in quali tempi rispetto a quelli previsti) effettivamente svolto le specifiche funzioni tecniche oggetto di incentivo in relazione a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

4. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.

5. Ai fini della liquidazione il **RUP** predispose una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, la quale deve essere controfirmata dal medesimo dipendente, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata/da svolgere;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

6. Per quanto concerne le prestazioni che riguardano direttamente il RUP, la certificazione di quest'ultimo dovrà essere validata dal Funzionario Responsabile.

7. Qualora, per alcuni affidamenti, il Responsabile di Settore ricopra anche la funzione di RUP, la corresponsione dell'incentivo è disposta dal Segretario Comunale.

8. Le prestazioni assegnate a ciascun componente del Gruppo di lavoro sono da considerarsi svolte:

- per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- per le procedure di redazione del bando, verifica ed affidamento, con la pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione ex art. 17 D.Lgs. n. 36/2023;
- per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche programmate;
- per la Direzione Lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori;
- per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- per il certificato di regolare esecuzione/collaudo tecnico amm.vo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

**9. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono, purché svolte, corrispondentemente riparametrate.**

9-bis. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni **previste ma non svolte**, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti ed affidate, per la parte non svolta, a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive di accertamento positivo delle attività svolte, vengono proporzionalmente decurtate e la parte non erogata determina un incremento del fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento.

10. L'incremento di cui al comma precedente non comporta una maggiorazione dei compensi già stabiliti per i dipendenti **interessati dal medesimo lavoro, servizio o fornitura che ha**

**determinato l'incremento stesso, ma andrà ad incrementare la quota del 20% ai sensi del precedente art. 7.** La liquidazione ed erogazione degli incentivi avviene nei termini che seguono:

a) Per la fase di **Programmazione, Verifica della progettazione ed affidamento** di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, il Funzionario Responsabile:

- dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, dopo aver valutato il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- procede all'erogazione nella misura dell'80%, della quota complessiva liquidata corrispondente, per l'attività di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di affidamento;

Nella misura del 35% della quota complessiva corrispondente, per l'attività del R.U.P.;

b) Per la fase **dell'esecuzione**:

- il Responsabile Unico del Progetto documenta al Funzionario Responsabile competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- Il Funzionario Responsabile di Settore procede all'erogazione: del 100% della quota complessiva corrispondente, per l'attività di Direzione dei Lavori ovvero Direzione dell'esecuzione del contratto; del 20%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di affidamento; dell'ulteriore quota del 35%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del R.U.P.

c) Per la fase dell'attività di **collaudo tecnico amministrativo, certificazione di regolare esecuzione** e verifica di conformità:

- il Responsabile Unico del Progetto documenta al Funzionario Responsabile competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Funzionario Responsabile valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il Funzionario Responsabile di Settore procede all'erogazione: del 100% della quota complessiva corrispondente, per l'attività di Collaudo tecnico amministrativo, Certificazione di regolare esecuzione, verifica di conformità; della rimanente quota del 30%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del R.U.P.

11. La determinazione dirigenziale per la quantificazione e liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Funzionario Responsabile di Settore interessato al soggetto competente in materia di gestione e amministrazione del personale con l'attestazione:

- delle attività assegnate e di quelle espletate nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della struttura competente alla realizzazione dell'opera;
- dell'assenza di ritardi nei tempi e di aumenti di costi originariamente previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti secondo il principio di competenza ossia in relazione alle attività effettivamente svolte durante il periodo di svolgimento dell'incarico.

12. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco e al Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

## **Art. 19**

### **Informazione e confronto**

1. Il Settore/Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

## TITOLO II

### **DISPOSIZIONI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI *ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss. mm. e ii.***

#### **Art. 20 – Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente Titolo sono adottate in attuazione dell'articolo 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito denominato semplicemente «codice») e ss. mm.ii e contengono altresì le disposizioni transitorie per l'erogazione degli incentivi in relazione alle disposizioni normative emanate in vigore del predetto Codice ed antecedentemente alla sua approvazione.

2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività:

- di programmazione della spesa per investimenti;
- di valutazione preventiva dei progetti;
- di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- di Responsabile Unico di Procedimento;
- di Direzione dei Lavori ovvero Direzione dell'Esecuzione;
- di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo fa carico agli stanziamenti previsti nel quadro economico dell'intervento.

4. Ai fini dell'esercizio delle attività di verifica dell'esecuzione il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del Direttore dei Lavori (o del direttore dell'esecuzione) sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti.

5. Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente Responsabile.

6. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.

7. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici. Per i lavori fino a 100.000 euro è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica.

8. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei Contratti purché l'urgenza sia riferibile alla riduzione dei tempi di pubblicazione della procedura e non comporti il ricorso all'affidamento diretto.

9. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. Ggggg).

10. Presupposto per la destinazione al fondo per l'acquisizione di servizi e forniture e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi oltre alla individuazione formale del direttore dell'esecuzione come figura distinta dal RUP qualora si tratti di appalti di servizi o forniture di importo inferiore a 500.000 euro ovvero di particolare complessità. La particolare complessità si rileva: a) nelle prestazioni di importo superiore alle soglie comunitarie; b) per gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo

tecnologico; c) nelle prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze; d) negli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; e) qualora comportino il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella avente la titolarità dell'affidamento.

11. Le attività manutentive ordinarie e straordinarie beneficiano degli incentivi solamente nella misura in cui siano di particolare complessità (che rappresenta il presupposto per lo svolgimento di dette funzioni) e richiedano, da parte del personale tecnico-amministrativo, attività di programmazione della spesa, valutazione del progetto, controllo delle procedure di gara ed esecuzione del contratto;

12. Sono **escluse** dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- le procedure di acquisizione di lavori, di forniture di beni e servizi mediante affidamenti diretti non preceduti da alcuna procedura comparativa (indagini di mercato, consultazioni preordinate ad acquisire preventivi da parte di operatori economici) e comunque di importo complessivo inferiore ad € 40.000,00;

- le acquisizioni affidate mediante convenzionamento mediante strumenti di e- procurement (CONSIP o mediante RDO/ODA su MePa);

- gli atti di pianificazione generale o particolareggiata, anche se funzionali alla realizzazione di opere pubbliche;

- le ripetizioni (rinnovi) di cui all'art. 63, comma 5, D.Lgs. 50/2016 (lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici) e le proroghe;

- gli affidamenti di lavori con procedure di somma urgenza o mediante ordinanze contingibili ed urgenti;

- i lavori e forniture in amministrazione diretta;

- le opere, i servizi e le forniture rientranti nelle tipologie di contratti esclusi dall'applicazione del codice, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 50/2016;

- le concessioni e le forme contrattuali riconducibili al "Partenariato Pubblico Privato".

12-bis. La revisione prezzi sopravvenuta in corso di esecuzione del contratto di appalto e il conseguente incremento non genera alcun ricalcolo della percentuale degli incentivi tecnici.

13. Oltre che nei casi di cui al precedente comma, gli incentivi per attività tecniche non possono essere riconosciuti nemmeno per le attività di Direzione Lavori o di collaudo quando dette attività sono connesse a "lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17.08.1942 n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione" (art. 1, comma 2, lett. e), del codice).

14. Le funzioni, i compiti, responsabilità ed attività del Responsabile Unico del Procedimento nelle fasi di programmazione, progettazione, verifica, validazione, affidamento, esecuzione, collaudo dei contratti pubblici, sono quelle definite dal D.Lgs. 50/2016, dai suoi Decreti ed Atti attuativi e dal D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti.

15. Le funzioni tecnico-amministrative dettagliatamente elencate nella normativa sopracitata che con la presente si richiamano integralmente, vengono di norma svolte esclusivamente dal personale interno nell'ambito dello svolgimento di tutte le altre mansioni in capo ai dipendenti di ruolo dell'Amministrazione comunale.

16. L'incarico di Responsabile Unico del Procedimento si intende "ex lege" attribuito al Responsabile del Settore a cui compete il capitolo di bilancio dell'intervento, salvo diverso provvedimento espresso.

17. La funzione di R.U.P., Verificatore, Direttore Lavori, Collaudo, deve avvenire in linea con i contenuti di cui al D.lgs. 50/2016 e successivi e decreti attuativi e del D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti. Tali ruoli possono essere assunti da dipendenti in possesso dei requisiti e/o abilitazioni professionali ove richieste.

## **Art. 21 - Beneficiari**

1. Il fondo incentivi disciplinato dal seguente regolamento è ripartito sulla base delle modalità e dei criteri previsti nello stesso tra i dipendenti di questa Amministrazione formalmente incaricati ed investiti delle attività incentivate dal comma 3 del citato articolo 113 del D.lgs. 50/2016.

2. Nello specifico, beneficiano di quanto sopra:

*Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).*

E' il Responsabile o il dipendente nominato ai sensi della vigente normativa dell'area cui è attribuita la competenza della singola procedura di appalto. E' responsabile per le fasi:

- della programmazione;
- della progettazione;
- dell'affidamento;
- dell'esecuzione.

*Struttura tecnica a supporto del R.U.P.*

E' il personale destinato a supportare il R.U.P. in quanto dotato di idonea professionalità necessaria a coadiuvarlo nello svolgimento dei compiti assegnategli dalla vigente normativa.

*Responsabili della predisposizione e controllo della procedura di gara.*

Sono il Funzionario Responsabile ed il dipendente del Settore che bandisce la gara cui è demandata la gestione della procedura di affidamento.

*Responsabile unità tecnica di verifica del progetto.*

Il Tecnico che, in qualità di incaricato formale di verificatore, e in possesso dei requisiti previsti dal codice assume la responsabilità professionale dell'attività di verifica del progetto firmando i relativi documenti;

*Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione.*

Il Tecnico o i Tecnici che in qualità di Direttore dei Lavori (eventualmente coadiuvato da uno o più Direttori Operativi), in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che assumono la responsabilità professionale della direzione lavori firmando i relativi documenti ed elaborati.

*Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione.*

Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e di attestati di frequenza necessari in base alla vigente normativa, inquadrato in categoria "C" o superiore.

*Collaudatore amministrativo.*

Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e di adeguata professionalità, inquadrato in categoria "C" o superiore.

Per le opere o lavori in cui sia, altresì, necessario procedere alle attività di collaudo statico la quota spettante al Collaudatore amministrativo viene decurtata del 3% a favore del Collaudatore Statico.

*Collaboratori tecnici.*

I Collaboratori Tecnici che redigono (su disposizione dei Tecnici incaricati di cui sopra) elaborati di tipo descrittivo facenti parte della verifica e validazione, della Direzione Lavori, o del collaudo (verbali, disegni, relazioni, documenti contabili) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

*Direttore dell'Esecuzione*

Professionista nominato su proposta del RUP, ed individuato tra i soggetti in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto:

- Personale della Stazione Appaltante;
- Personale di altra Stazione Appaltante mediante stipula di apposita convenzione;

- Professionisti esterni individuati ex art. 31, co. 8, del Codice

Il Direttore dell'Esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

Funzioni e compiti del DEC sono:

- Attività di controllo;
- Avvio dell'esecuzione;
- Verifica del rispetto degli obblighi in caso di subappalto;
- Contestazioni e riserve;
- Gestione delle varianti;
- Verifica di conformità al termine dell'esecuzione;
- Controllo amministrativo contabile.

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP in caso di:

- pr estazioni di importo superiore a 500.000 euro;
- interventi oggettivamente e particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico.

*Altri collaboratori.*

Il personale amministrativo e/o tecnico che, pur non firmando alcun documento, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale alla redazione dei verbali di verifica, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, al collaudo;

## **Art. 22 - Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione**

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni tecniche ai sensi del precedente art. 2, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento.
2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
4. Le somme che fanno parte del Fondo per l'innovazione sono utilizzabili in termini di spesa solo a compimento dell'opera o al termine della procedura di appalto.

## **Art. 23 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti**

1. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura, con provvedimento formale del competente Responsabile di Settore, garantendo, ove possibile, un'adeguata rotazione del personale e tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione nonché delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
3. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare una scheda operativa (Allegati 1 e 2) nella quale indicare:
  - a) l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di

finanziamento;

b) l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente regolamento;

c) il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;

d) il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;

e) le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.

4. Il Responsabile di Settore competente, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento di un contratto pubblico il cui valore a base di gara sia pari o superiore agli importi minimi di 40.000,00 €:

- conferisce gli incarichi ed individua nominalmente i soggetti coinvolti ed i relativi incarichi, individuando per ciascuno le quote di incentivo spettante;

- suddivide tra i soggetti coinvolti nella medesima attività, le percentuali di partecipazione.

5. L'individuazione dei collaboratori appartenenti al gruppo di lavoro, avverrà su proposta del RUP stesso, tenuto conto del grado di professionalità, esperienza e specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo il criterio della rotazione. Può far parte del gruppo di lavoro ed essere destinatario dell'incentivo anche il personale a tempo determinato.

6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate con determinazione del competente Responsabile, dando conto delle esigenze sopraggiunte, indicando le funzioni già espletate e quelle trasferite ad altri componenti.

7. I componenti del gruppo di lavoro assumono la responsabilità diretta e personale delle funzioni e dei procedimenti o sub procedimenti assegnati.

8. Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro.

9. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere individuati anche dipendenti sia tecnici che amministrativi di altre unità organizzative. Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale appartenente ad altro Settore, il relativo provvedimento è adottato di concerto con il Responsabile del Settore coinvolto.

10. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti d'ufficio.

11. La costituzione del gruppo di lavoro avviene redigendo apposita scheda previsionale di suddivisione, sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti.

12. In caso di interventi urgenti, il Responsabile da atto, nella determinazione a contrarre, della costituzione del gruppo di lavoro che ha già lavorato al contratto in argomento, rinviando la compilazione della scheda di suddivisione dell'incentivo spettante.

13. L'impegno di spesa dell'incentivo per l'importo indicato nella scheda previsionale verrà assunto di norma all'interno della determinazione di impegno di spesa relativa all'aggiudicazione definitiva dell'appalto, con imputazione sugli stanziamenti previsti nel quadro economico di ogni opera o lavoro (o nel prospetto economico, in caso di servizi e forniture).

14. Il Responsabile può, con proprio atto motivato, modificare o revocare l'incarico. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo.

#### **Art. 24 - Ripartizione dell'incentivo**

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra i vari beneficiari in

relazione alle varie funzioni sulla base dei seguenti criteri:

- per le opere o lavori:

FUNZIONI	TITOLARE DELL'INCARICO	COLLABORATORI (SE PRESENTI)
RUP	36% (31%)	(5%)
Verifica del progetto	7% (5%)	(2%)
Predisposizione dei controlli bandi e procedure	10% (5%)	(5%)
Direzione Lavori	30% (25%)	(5%)
Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori	5% (4%)	(1%)
Collaudo tecnico/CRE	12% (10%)	(2%)
TOTALE	100% (80%)	(20%)

- per i servizi o forniture:

FUNZIONI	TITOLARE DELL'INCARICO	COLLABORATORI (SE PRESENTI)
RUP	36% (30%)	(6%)
Predisposizione dei controlli bandi e procedure	15% (10%)	(5%)
Direzione esecuzione contratto	30% (25%)	(5%)
Verifica conformità	19% (15%)	(4%)
TOTALE	100% (80%)	(20%)

Nel caso in cui siano stati individuati e nominati dei collaboratori in relazione a ciascuna funzione, la quota prevista in favore del titolare del relativo incarico, si riduce nelle misure indicate nella parte in corsivo delle soprastanti tabelle.

### **Art. 25 - Modalità di corresponsione dell'incentivo**

1. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura per motivi non imputabili alla struttura dell'Ente.

2. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile di Settore competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, il quale ai fini della legittimità dell'erogazione, deve preliminarmente certificare per iscritto che ciascuno dei soggetti incaricati di svolgere le specifiche funzioni tecniche oggetto di incentivo abbiano realizzato effettivamente e in quale misura le suddette attività.

Per quanto concerne le prestazioni che riguardano direttamente il RUP, la certificazione di quest'ultimo dovrà essere validata dal Nucleo di Valutazione.

3. A tale riguardo, il Responsabile, per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni inserisce nella scheda di ripartizione:

- tipo di attività svolta;
- percentuale realizzata;

4. Qualora, per alcuni affidamenti, il Responsabile di Settore ricopra anche la funzione di RUP, la corresponsione dell'incentivo è disposta dal Segretario Comunale.

5. Le prestazioni assegnate a ciascun componente del Gruppo di lavoro sono da considerarsi svolte:

- per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche programmate;
- per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori;
- per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti ed affidate, per la parte non svolta, a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive di accertamento positivo delle attività svolte, vengono proporzionalmente decurtate e la parte non erogata determina un incremento del fondo di cui all'art. 2 del presente regolamento.

7. L'incremento di cui al comma precedente non comporta una maggiorazione dei compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal medesimo lavoro, servizio o fornitura che ha determinato l'incremento stesso, ma dovrà essere accantonato per le quote previste dalla legge (80% del residuo per il riconoscimento di incentivi per altri lavori, servizi o forniture; 20% de residuo per le innovazioni).

8. Nei seguenti casi di cumulo di funzioni, si determina un abbattimento del 5% sulla percentuale più alta prevista per le due funzioni che si vanno a sommare:

a) coincidenza tra funzione di RUP e attività di programmazione (art. 31, c. 3);

b) rilascio da parte del RUP del certificato di regolare esecuzione per forniture e servizi (art. 102, c. 2);

c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 111, c. 2, e delibera ANAC n. 1096/2016);

d) svolgimento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dei lavori (delibera ANAC n. 1096/2016);

e) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 26, c. 6, lett. d);

f) svolgimento da parte del Direttore dei lavori delle funzioni di coordinatore per l'esecuzione (art. 101, c. 3, lett. d).

9. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco e al Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

10. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Qualora gli incentivi superino detto limite, le eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per il Comune.

11. L'erogazione dell'incentivo viene effettuata secondo le seguenti fasi:

a) All'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura:

Nella misura dell'80%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;

Nella misura del 50% della quota complessiva corrispondente, per l'attività del R.U.P.;

b) All'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità:

Nella misura del 100% della quota complessiva corrispondente, per l'attività di Direzione dei Lavori ovvero Direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;

La restante quota del 20%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;

La restante quota del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del R.U.P.

12. Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo, che dovesse su autorizzazione del Responsabile di Settore, prestare ore di lavoro straordinario, ritenute necessarie dal Responsabile Unico del Procedimento per il rispetto della tempistica di contratto, non ne può richiedere la retribuzione ma solo il recupero delle stesse. Il personale avrà la facoltà di chiedere la retribuzione delle ore di lavoro straordinario, solo nel caso in cui i relativi progetti non vengano posti a base di gara, per cause non imputabili al personale stesso.

### **Art. 26 - Termini temporali e penalità**

1. Il Responsabile del Settore competente, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definiti dal codice) compiuti da parte del personale incaricato ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento.

2. Le varianti, purché conformi all'art. 106 comma 1 del Codice sono a loro volta incentivate secondo la percentuale prevista dal presente atto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle ordinarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato con provvedimento del RUP che autorizza la variante.

3. Qualora si verificassero incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura (al netto del ribasso d'asta offerto), per le funzioni previste dall'articolo 6, si applicano le seguenti penali:

TIPO DI AUMENTO	MISURA DELL'AUMENTO	RIDUZIONE INCENTIVO
TEMPI ESECUZIONE	incremento dei tempi fino al 20% di quelli programmati	riduzione dell'incentivo pari al 10%
	incremento dei tempi dal 21% fino al 40% di quelli programmati	riduzione dell'incentivo pari al 30%
	incremento dei tempi oltre il 40% di quelli programmati	riduzione dell'incentivo pari al 50%
COSTI	incremento dei costi fino al 20% di quelli previsti dal quadro economico	riduzione dell'incentivo pari al 20%;
	incremento dei costi dal 21% fino al 40% di quelli previsti dal quadro economico	riduzione dell'incentivo pari al 40%;
	incremento dei costi oltre il 40% di quelli previsti dal quadro economico	riduzione dell'incentivo pari al 60%

4. Nel caso in cui siano presenti collaboratori, le decurtazioni avvengono in ragione delle quote percentuali di ripartizione indicate al precedente art. 6.

5. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico, si cumulano le riduzioni di cui alla soprastante tabella in ragione delle corrispondenti singole fasce percentuali.

6. In particolare:

- se durante l'affidamento di contratti di lavori, servizi o forniture si verificano significativi ritardi tali da determinare danni all'Ente perdita di opportunità di finanziamenti o aumenti di costo, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo;
- se si verificano ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e forniture, danni a cose o persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e dei loro collaboratori (se presenti), è ridotto della quota prevista nella tabella.

7. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei

lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del codice.

8. Le decurtazioni di cui al presente articolo non sono comunque applicabili qualora le cause dell'incremento dei tempi o dei costi non sono imputabili al personale incaricato delle attività di cui all'art.5.

### **Articolo 27 – Disciplina transitoria ed entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle funzioni tecniche di cui all'art. 20, comma 2, del presente regolamento, affidate successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero dal 19/04/2016 ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera di approvazione. La retrodatazione degli effetti delle disposizioni del presente Regolamento dev'essere valutata alla luce dei presupposti giuridici vigenti al momento in cui si è svolta l'attività incentivabile. Segnatamente:

a) le disposizioni del medesimo Titolo potranno essere applicati dopo l'adozione del presente Regolamento anche alle attività svolte (ovvero: appalti affidati) tra il 20/4/2016 e la data di approvazione, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera.

b) per le attività svolte (ovvero: appalti affidati) nel periodo che intercorre tra il 20/4/2016 e il 31/12/2017, stante la decorrenza dell'articolo 113, comma 5-bis che ha disposto il non assoggettamento degli incentivi al tetto del salario accessorio ex art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017 a far data dal 1° gennaio 2018, la liquidazione degli incentivi potrà avvenire solo nei limiti di eventuali risorse a tal fine espressamente stanziare nell'ambito delle risorse decentrate degli anni di riferimento.

c) per le attività svolte a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino alla data di approvazione del presente Regolamento sarà possibile procedere alla costituzione del fondo e alla liquidazione dell'incentivo alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Titolo del Regolamento solo se il relativo finanziamento sia stato previsto all'interno del quadro economico degli interventi.

2. Le disposizioni del presente Titolo del Regolamento non si applicano per gli affidamenti intervenuti dopo il primo luglio 2023, ai sensi dell'art. 226 commi 1 e 2 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36.